



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

## Notizie Utili 2

**La Cassazione smentisce la Corte dei Conti: in caso di assenteismo, il danno all'immagine non si produce**

**Corte di Cassazione sezione Penale, sentenza n. 35447 del 11 dicembre 2020**

Il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto alcuni impiegati pubblici responsabili dei fatti di reato loro ascritti, ovvero degli episodi di allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro ed aveva inoltre condannato le imputate al risarcimento dei danni patiti dall'amministrazione.

La difesa ha eccepito che la condanna al risarcimento del danno all'immagine è stata pronunciata in relazione ad una ipotesi di reato estranea al novero di quelle contemplate dal richiamato art. 17 comma 30ter, del DL n. 78 del 2009 e dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

La Suprema Corte, diversamente pronunciando rispetto alle recenti sentenze della Corte dei Conti (ex multis cfr <https://iusmanagement.org/2020/06/11/la-risarcibilita-del-danno-allimmagine-in-ipotesi-di-assenteismo-opera-indipendentemente-dalla-condanna-penale/>), ha statuito, che il rinvio operato dal tuttora vigente art. 17 comma 30ter della legge del 2009 a quella del 2001 è assolutamente specifico in quanto, nel consentire la risarcibilità del danno all'immagine, ha previsto che ciò sia possibile "... nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 (della legge) 27 marzo 2001, n. 97" ovvero richiamando proprio "quei casi" e "quei limiti" allora individuati dal legislatore e che continuano a far parte integrante della disposizione di legge il cui contenuto era stato in tal modo delineato e oggettivamente determinato.

In definitiva, quindi, dovendosi ritenere tuttora vigente la limitazione all'azione risarcitoria per il danno all'immagine ai soli reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Nel caso di specie si è invece in presenza di un reato "comune", sicché la sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata annullata con riguardo alle statuizioni civili, che sono state eliminate.

**Dipendenti Pubblici: superamento dell'esonero dal servizio in emergenza Covid**

**Oggetto: richiesta di parere avente ad oggetto questioni interpretative del c.d. decreto "Rilancio" ed, in particolare, in merito all'istituto dell'esenzione dal servizio ex art. 87 comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.**

Si fa riferimento alla nota (omissis) con cui codesto Dipartimento ha formulato una richiesta di parere per ottenere chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle disposizioni da ultimo introdotte con l'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto "Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento ai provvedimenti di esenzione dal servizio disposti da codesto Ministero sino al 31 luglio 2020 in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Mentre sarebbe chiara, anche alla luce delle indicazioni fornite con circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, ed a seguito dell'entrata in vigore della nuova disposizione, ossia dal 19 luglio 2020, l'impossibilità ad autorizzare l'esenzione dal servizio a quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile, sussisterebbero invece – secondo codesta amministrazione – dubbi interpretativi in ordine agli effetti della nuova normativa sui provvedimenti in corso per i quali era stato fissato, quale termine di scadenza, il 31 luglio 2020, data inizialmente prevista per la cessazione dell'emergenza epidemiologica. A parere dello Scrivente per rispondere al quesito occorre tenere presente il particolare contesto in cui le norme in esame sono state adottate nonché i generali principi di successione delle leggi nel tempo che ne regolano gli effetti. Come anche chiarito con circolare n. 2 del 1° aprile 2020, "La norma recata dall'articolo 87 del citato decreto rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un'ottica di sistema, ha inteso regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno degli uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni che - all'interno del citato decreto - affrontano istituti applicabili al personale pubblico". In tale ottica, l'esenzione dal servizio prevista dal comma 3 dell'art. 87 ha rappresentato una misura di carattere eccezionale, diretta ad assicurare, sia pure in via del tutto residuale rispetto all'utilizzo degli altri strumenti previsti nella medesima previsione, la riduzione della presenza dei dipendenti pubblici negli uffici, evitando il loro spostamento. Il nuovo contesto in cui muove il legislatore del decreto "Rilancio" è quello di promuovere l'adozione di strumenti gestionali del personale da parte delle amministrazioni che, mediante la flessibilità dell'orario di lavoro, il ricorso al lavoro agile nei termini indicati dalla medesima disposizione, l'introduzione di modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, assicurino lo svolgimento della prestazione di servizio dei dipendenti, in presenza o a distanza, in funzione dell'obiettivo programmato di garantire l'operatività di tutti gli uffici pubblici per il graduale riavvio delle attività



## COORDINAMENTO TERRITORIALE

produttive e commerciali. A tal fine, infatti, il legislatore dispone espressamente la deroga dell'art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, determinando, nei termini chiariti dalla circolare n. 3 del 2020, il superamento dell'istituto RS/AM/CCr RS/AM/CCr Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UOLP Servizio per la gestione del personale pubblico dell'esenzione del servizio, che, per l'eccezionalità dei suoi effetti, trovava la sua congeniale giustificazione nella fase di picco dell'emergenza epidemiologica, disciplinata dal più volte citato decreto legge n. 18/2020. Ciò posto, atteso il mutato contesto emergenziale entro cui le amministrazioni sono tenute a riorganizzare il lavoro nei termini previsti dall'art. 263 per assicurare lo svolgimento dei servizi e in assenza di una disciplina transitoria, si è dell'avviso che non sussistono i presupposti per prorare la durata dei provvedimenti di esenzione dal servizio oltre la data di entrata in vigore delle previsioni introdotte con le modifiche apportate all'art. 263 del decreto legge n. 34/2020 dalla citata legge di conversione.

### Funzioni Locali

**Per il finanziamento della retribuzione di risultato dei titolari delle posizioni organizzative il CCNL 21.05.2018 prevede una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative istituite. È possibile, con riferimento ad un anno, aumentare tale percentuale con le risorse che pure essendo già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione in quello stesso anno, a consuntivo, risultino non essere state effettivamente utilizzate o esse debbono essere obbligatoriamente considerate economie?**

Con riferimento alla questione in oggetto si deve anzitutto osservare che per effetto della nuova disciplina contrattuale, è cambiata la regolamentazione concernente la retribuzione di risultato, con il superamento del precedente sistema incentrato su una quantificazione individuale espressa in percentuale della retribuzione di posizione in godimento del lavoratore incaricato della titolarità di posizione organizzativa.

La nuova disciplina (art.15, comma 4, del CCNL del 21.5.2018), analogamente a quanto avviene per la retribuzione di risultato della dirigenza, prevede per il finanziamento della retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite.

In relazione a tale ammontare di risorse le parti, in sede di contrattazione integrativa, stabiliscono i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Non sembrano sussistere impedimenti a che la percentuale minima del 15% prevista dal CCNL possa essere implementata, con riferimento ad un anno, con le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione in quel medesimo anno le quali, a consuntivo, risultino non essere state effettivamente utilizzate.

Pertanto, in sede di contrattazione integrativa, potrebbero essere stabiliti anche i criteri per incrementare, in presenza di tali ulteriori risorse, il valore già determinato in via ordinaria per la retribuzione dei risultati dei titolari di posizione organizzativa (fermo restando, comunque, la necessità di garantire, in via prioritaria, le risorse necessarie per gli eventuali incrementi della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, cui sia stato affidato l'incarico ad interim di altra posizione organizzativa).

In tal modo le risorse non utilizzate sarebbero impiegate nello stesso anno in cui si è determinato il "risparmio", senza neppure problemi di trasporto nell'anno successivo.

"Ove tale percorso non sia ritenuto conforme agli interessi dell'ente, questo potrebbe anche decidere di non ricorrervi, considerando le risorse comunque non utilizzate in sede di erogazione della retribuzione di risultato di un determinato anno come mere economie di spesa".

### Interesse Generale

#### **CONTENZIOSO, L'AUTODIFESA DEL FISCO NON SI PAGA**

Il contribuente che sia risultato soccombente in un grado tributario di merito, con rigetto del ricorso di primo grado o in appello, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora l'Agenzia delle Entrate si sia difesa attraverso i funzionari del proprio ufficio legale. La rifusione delle spese, in tal caso, può avvenire soltanto qualora l'ente si sia avvalso dell'Avvocatura di Stato. Ordinanza n. 27444/2020 della Corte di cassazione, depositata lo scorso primo dicembre.



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

## **CARTA DOCENTE BONUS 500 EURO: PROROGA LIMITATA AL 30 GIUGNO**

“Dal 11 marzo 2020 al 30 giugno 2021 è ammesso comunque l’acquisto di dispositivi hardware finalizzati all’aggiornamento professionale anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.” Messaggio del Ministero presente nel sito <http://cartadocente.istruzione.it>. Quindi, esclusivamente per questi strumenti, la possibilità di acquisto con la Carta docente è limitata al 30 giugno. Tutti gli altri dispositivi mantengono la naturale scadenza della carta (valida per due anni scolastici dall’emissione). Carta docente è solo per i docenti di ruolo delle scuole statali.

## **BONUS OCCHIALI: A CHI SPETTA**

La misura si pone la finalità di aiutare le famiglie con maggiori difficoltà economiche, per questo viene riconosciuto a coloro che fanno parte di un nucleo familiare che presenta un reddito ISEE non superiore ai 10.000 euro. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, c. 437.

## **CASHBACK SU BOLLO AUTO E ASSICURAZIONE**

Le spese per il bollo auto e per l’assicurazione del veicolo, oltre a quella per eventuali multe, possono essere inserite tra quelle che danno diritto al cashback, cioè al recupero del 10% dei pagamenti effettuati con moneta elettronica. Va ricordato che, per riavere indietro quei soldi, si devono eseguire almeno 50 transazioni nell’arco del semestre per essere rimborsati di un massimo di 150 euro, anche se la spesa semestrale è stata superiore a 1500 euro. Inoltre per avere il rimborso del bollo questo andrà pagato presso le agenzie specializzate, tabaccherie, uffici postali o altri esercizi fisici che offrono questo servizio. In molti casi la tassa annuale di possesso è superiore ai 150 euro, per cui i rimborsi saranno inferiori al 10%, poiché si fermeranno a 15 euro. Inoltre l’assicurazione non dovrà essere pagata per via telematica, ma sarà necessario pagarla presso la sede fisica. Anche in questo caso vale il limite massimo di 150 euro.

## **REVISIONE AUTO**

Posticipati i termini per la revisione auto. Nel dettaglio: - entro il 31/01/21 per quelle scadute a giugno 2020; - entro il 28/02/21 quelle scadute a luglio, ottobre, novembre e dicembre 2020; - entro il 31/03/21 quelle scadute ad agosto 2020.

## **OBIETTIVO PENSIONE: PRESTITI AGEVOLATI INTESA SANPAOLO**

Intesa Sanpaolo promuove una nuova iniziativa nell’ambito del Fondo for Impact, lo strumento avviato con il Piano di Impresa 2018-2021 per favorire l’inclusione creditizia di persone e famiglie offrendo un aiuto concreto ai lavoratori in difficoltà nel versare i contributi che mancano per raggiungere la pensione. Obiettivo Pensione, infatti, si basa sulla concessione di un prestito a condizioni fortemente agevolate, fino a 75mila euro, pensato per supportare chi è vicino alla pensione ma non è in grado di pagare gli ultimi mesi di contributi, in particolare coloro a cui mancano meno di tre anni e più di 6 mesi alla pensione. Il prestito si rivolge ai disoccupati che hanno raggiunto l’età per andare in pensione ma non hanno ancora conseguito il requisito minimo di contributi versati, così come ai disoccupati che versano volontariamente i contributi ai fini pensionistici ma hanno dovuto sospendere i pagamenti per far fronte alle difficoltà economiche. <https://www.intesasanpaolo.com>

## Lavoro Privato

### **Le buste paga costituiscono valide prove del credito retributivo se munite di firma, sigla o timbro**

Con riferimento al credito retributivo insinuato dal lavoratore allo stato passivo fallimentare, in base ai principi in materia di efficacia probatoria delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, esse sono pienamente valide ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del suo timbro. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 74/21; depositata il 7 gennaio)* Il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dalla lavoratrice, ai sensi dell’art. 98 l. fall., avverso lo stato passivo della società, da cui era stato escluso il credito, dalla medesima insinuato, a titolo di t.f.r. e le ultime...

### **Il coordinamento territoriale**